

FISCO Le nuove iniziative consentite alle imprese dalla Legge di Bilancio 2026

di **Luciano Mattarelli**

Compensazioni Fiscali: cosa cambia davvero

Escluso il divieto generalizzato su Inps e Inail, ma ora la soglia dei debiti che blocca l'F24 scende a 50.000 euro



Nel percorso di approvazione della Legge di Bilancio 2026, uno dei temi che ha generato maggiore attenzione tra imprese e professionisti è stato quello delle compensazioni dei crediti d'imposta, in particolare per i possibili riflessi sui versamenti contributivi. Nelle prime bozze del provvedimento, infatti, era stata ipotizzata una forte stretta sull'utilizzo dei crediti fiscali, con l'estensione del divieto di compensazione anche ai contributi previdenziali, assistenziali e ai premi Inail. Una previsione che avrebbe inciso in modo rilevante sulla gestione finanziaria delle aziende, comprese quelle agricole, spesso caratterizzate da cre-

diti fiscali strutturali utilizzati proprio per compensare i debiti contributivi.

Tale impostazione, tuttavia, non è stata confermata nel testo definitivo. Infatti, la versione finale della Legge n. 199/2025 (appunto la cosiddetta Legge di Bilancio 2026), non contiene più il divieto generalizzato di compensazione dei crediti fiscali con i debiti Inps e Inail, inizialmente previsto nelle bozze circolate nei mesi precedenti.

Scende la soglia

Con decorrenza dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio interviene in modo significativo sulla disciplina della compensazione orizzontale dei crediti tributari, ampliando sensibilmente i casi in cui tale facoltà risulta preclusa. L'art. 1, comma 116, della Legge n. 199/2025 ha infatti **ridotto da 100.000 a 50.000 euro la soglia dei debiti iscritti a ruolo oltre la quale il contribuente non può procedere all'utilizzo in compensazione dei crediti tramite modello F24.**

La modifica si inserisce in un più ampio processo di rafforzamento dei presidi di controllo sui flussi compensativi, considerati dal legislatore uno degli ambiti maggiormente esposti a fenomeni di utilizzo distorto dei crediti fiscali. L'abbassamento della soglia comporta un'estensione concreta del divieto, destinata a incidere su una platea più ampia di contribuenti, in particolare imprese e professionisti che presentano posizioni debitorie aperte nei confronti dell'Agente della riscossione.

L'istituto della compensazione orizzontale trova il proprio fondamento nell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che consente l'estinzione di debiti di natura eterogenea mediante l'utilizzo di crediti d'imposta. Si tratta di uno strumento di fondamentale importanza per la gestione finanziaria delle imprese, oggi utilizzabile **entro il limite annuo di 2 milioni di euro.** Tuttavia, tale facoltà non è priva di vincoli, come dimostra la disciplina introdotta dal Testo unico in

materia di versamenti e riscossione, di cui al D.Lgs. n. 33/2025.

In particolare, l'art. 5, comma 7, del citato decreto — che ha riformulato la previgente normativa — prevede il **divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché per carichi derivanti da atti emessi dall'Agenzia delle entrate**, qualora l'importo complessivo superi la soglia di 100.000 euro stabilita dalla legge e i termini di pagamento risultino scaduti, in assenza di sospensioni o rateazioni valide. Con la Legge di Bilancio 2026, tale soglia viene ridotta a 50.000 euro, rendendo il divieto applicabile in un numero decisamente maggiore di situazioni. La norma non distingue tra ruoli ordinari o straordinari, né tra iscrizioni definitive o provvisorie, con la conseguenza che qualunque carico affidato all'Agente della riscossione può concorrere al superamento del limite.

Ai fini del computo rilevano, in primo luogo, i debiti relativi alle principali imposte erariali, come Irpef, Ires, Iva e imposta di registro, nonché le somme oggetto di atti di recupero conseguenti all'utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti. Concorrono inoltre le sanzioni e gli interessi, con esclusione degli interessi di mora e degli oneri di riscossione. **Tali importi assumono rilevanza solo se il termine di pagamento è scaduto e non risultano in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateazione validamente attivi.**

Gli effetti del provvedimento

Il superamento della soglia di 50.000 euro determina un blocco totale della compensazione orizzontale, indipendentemente dall'ammontare dei crediti disponibili. Anche in presenza di crediti superiori rispetto ai debiti iscritti a ruolo, il contribuente non potrà procedere alla compensazione finché non avrà ridotto il debito almeno al di sotto del limite normativo.

Rilevanti sono anche gli effetti delle rateazioni e delle definizioni agevolate. **In presenza di un piano di rateizzazione** concesso ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, il divieto non opera, purché il contribuente non sia decaduto dal beneficio. Diversamente, la decadenza comporta la piena rilevanza del debito residuo ai fini del superamento della soglia.

Analogo meccanismo è previsto per le definizioni agevolate, come la cosiddetta **"rottamazione-quater"** e la più recente **"rottamazione-quinquies"**. In tali ipotesi, i carichi oggetto di definizione non rilevano ai fini del limite solo se tutte le rate risultano regolarmente versate. Il mancato o tardivo pagamento, oltre i cinque giorni di tolleranza (tale tolleranza non si applica alla rottama-



zione-quinquies), comporta invece la riemersione dell'intero debito residuo, con conseguente blocco della compensazione.

Il contribuente è tenuto a verificare autonomamente la propria posizione debitoria, non potendo fare affidamento esclusivamente sulle cartelle ricevute. La consultazione dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rappresenta, pertanto, uno strumento essenziale per monitorare l'eventuale superamento della soglia che impedisce l'utilizzo dei crediti in F24. Sul piano oggettivo, il divieto di compensazione riguarda la maggior parte dei crediti tributari, inclusi quelli relativi alle imposte erariali, ai bonus edilizi e ai principali crediti agevolativi. **Restano invece esclusi dal blocco i crediti vantati nei confronti di Inps e Inail**, che possono continuare a essere utilizzati anche in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro.

L'Amministrazione finanziaria, per verificare il rispetto delle nuove disposizioni, può sospendere le deleghe di pagamento fino a trenta giorni. In assenza di motivi ostativi, i versamenti si considerano effettuati alla data originaria di presentazione del modello F24.

La facoltà di compensazione viene ripristinata nel momento in cui il debito complessivo scende entro la soglia prevista, per effetto di pagamenti, sospensioni o concessione di rateazioni valide. A tal fine assume particolare rilievo anche la possibilità, prevista dal D.Lgs. n. 39/2024, di utilizzare in compensazione crediti relativi alle stesse imposte erariali per ridurre i carichi iscritti a ruolo.

Cosa resta invariato

Resta infine invariato il coordinamento con il divieto "storico" di compensazione dei ruoli superiori a 1.500 euro. In presenza di **debiti compresi tra 1.500 e 50.000 euro**, continua ad applicarsi il blocco limitato ai soli crediti di natura erariale; oltre la soglia dei 50.000 euro, invece, il divieto assume carattere esteso, coinvolgendo anche i crediti agevolativi, con la sola esclusione di quelli previdenziali e assicurativi.

Indicazioni pratiche

La scelta del legislatore di ridurre in modo così marcato la soglia appare coerente con l'obiettivo di rafforzare il contrasto all'uso improprio delle compensazioni, ma rischia di produrre effetti finanziari rilevanti sulle imprese strutturalmente esposte a ruoli, anche temporanei. Molte imprese hanno infatti effettuato investimenti rilevanti per essere più competitive. In questi anni per dare maggior appeal agli incentivi (industria 4.0, Transizione 5.0, risparmio energetico, eliminazione delle barriere edilizie, formazione, ecc.) il legislatore ha optato per la concessione di una miriade di contributi concessi sotto forma di crediti d'imposta che si sono sommati agli altri crediti fiscali (Iva, Ires, Irpef, etc.). Pertanto, la mole di crediti da monitorare è estremamente estesa, sia in termini qualitativi che economici. Ne deriva l'esigenza, per professionisti e contribuenti, di un monitoraggio costante delle posizioni debitorie, affinché la gestione dei crediti fiscali non venga compromessa in modo improvviso e non pianificato. ■